

Sospensione mutui in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nel territorio di numerosi comuni della Provincia autonoma di Trento nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020

A seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio dei comuni della Provincia autonoma di Trento sotto indicati, nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità anche parziale dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall' **Ordinanza n. 757 del 25 marzo 2021, pubblicata il 7 aprile 2021 nella Gazzetta Ufficiale n. 83.**

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali.

CheBanca!, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari di finanziamenti, persone fisiche con residenza nei comuni colpiti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **19 giugno 2021** la sospensione delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero il maggior termine di durata dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

Sospensione totale: nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Sospensione parziale: nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

COMUNI INTERESSATI

Andalo

Arco

Bleggio Superiore

Bocenago

Borgo Lares

Bresimo

Caderzone Terme

Caldes

Carisolo

Cavedine

Cavizzana

Cis

Comano Terme

Commezzadura

Croviana

Dimaro Folgarida

Drena

Dro

Fiavè

Giustino

Ledro

Livo

Madruzzo

Malè

Massimeno

Mezzana

Molveno

Nago-Torbole

Ossana

Peio

Pellizzano

Pelugo

Pinzolo

Strembo

Rabbi

Rumo

Tenno

Terzolas

Tione di Trento

Tre Ville

Vallelaghi

Vermiglio